

REGOLAMENTO PER LA ACCESSIBILITA' AI CORSI DI LAUREA EROGATI DAL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO IN DATA 09.07.2018

ART. 1 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

per Corso di Studio (CdS): Il corso di laurea triennale, magistrale di II livello e magistrale a ciclo unico erogati dal Dipartimento di Medicina Veterinaria

per Coordinatore CdS: il Coordinatore di Corso di Studio così come definito dal Regolamento Didattico di Ateneo (RAD)

per Referente di Dipartimento: il docente afferente al Dipartimento individuato dall'Amministrazione dell'Università quale referente per i servizi erogati dal Dipartimento di Medicina Veterinaria per Studenti Disabili e DSA

RAD: Regolamento Didattico di Ateneo;

ART. 2 - Finalità

Il presente Regolamento intende sancire e normare una organizzazione chiara, trasparente, univoca e semplificata al fine di consentire la piena fruizione dei servizi erogati dal Dipartimento da parte delle categorie di studenti che necessitano di azioni mirate e finalizzate.

Il Regolamento accoglie, inoltre, quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, Art. 10 lettera d) e art. 35 comma 1, oltre che dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

ART. 3 - Studenti lavoratori

1) Può fare richiesta di essere ammesso come studente lavoratore ad un CdS erogato dal Dipartimento di Medicina Veterinaria, nel quale sia previsto obbligo di frequenza, lo studente che si trovi nella condizione di lavoratore dipendente a tempo determinato o indeterminato, con contratto di lavoro che preveda almeno 90 ore lavorative mensili e di durata non inferiore a 90 giorni (per i corsi di studio organizzati in bimestri) ovvero 120 giorni (per i corsi di studio organizzati in trimestri, quadrimestri o semestri). La richiesta deve essere presentata alla Segreteria Studenti del Dipartimento di Medicina Veterinaria, compilando l'apposito modulo presente sul sito del Dipartimento di Medicina Veterinaria (Modello A):

- all'atto dell'immatricolazione o iscrizione agli anni successivi. In tale caso lo studente riceverà le agevolazioni, previste dal presente Regolamento, a partire dall'inizio dell'anno di corso sino al termine della durata del contratto di lavoro (se di durata inferiore all'anno) ovvero per tutto l'anno di iscrizione (se contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata superiore all'anno accademico).

- in qualunque momento si creino le condizioni di studente lavoratore. In tale caso, le procedure di valutazione della istanza avranno durata pari a 30 giorni, prorogabili per ulteriori 30 a seguito di motivate necessità da parte del Coordinatore del CdS. L'apposita istruttoria della Giunta di CdS e la delibera del

Consiglio di CdS, determineranno le condizioni per l'ottenimento delle agevolazioni previste dal presente Regolamento.

2) Lo studente lavoratore iscritto ad un CdS, erogato dal Dipartimento che preveda l'obbligo di frequenza, ha diritto ad una riduzione della percentuale minima di frequenza necessaria per poter accedere agli esami di profitto. In particolare la frequenza obbligatoria è ridotta al 30% per le lezioni frontali e al 50% per le lezioni pratiche, esercitazioni;

3) Relativamente alla sola attività di tirocinio, questa non può per natura legale medesima dello stesso prevedere riduzioni di frequenza, ma la apposita Commissione di Dipartimento potrà valutare, ove ve ne siano le condizioni, di riconoscere come parte del tirocinio, l'attività lavorativa svolta dallo studente.

3) Lo studente lavoratore potrà usufruire di attività di didattica integrativa aggiuntiva da parte del docente titolare dell'insegnamento al fine di recuperare eventuali contenuti, competenze ed abilità erogate durante il corso, considerati necessari per poter conseguire i CFU previsti dal docente titolare dell'insegnamento.

ART. 4 – Studente con disabilità e DSA

1. Una volta immatricolato, lo studente disabile e/o con DSA prende contatto con il Referente di Dipartimento per la disabilità e compila un modulo (Allegato B) in cui, oltre ai suoi dati personali, dichiara l'intenzione di avvalersi di un percorso didattico individualizzato.

2. Il Referente accerta che tutto sia in regola tramite l'U.O. Previdenze agli studenti e Disabilità e sigla il modulo.

3. I percorsi didattici individualizzati vengono validati dalla Consiglio di corso di studio che li notifica ai docenti. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi n.104/1992, n.17/1999, n. 170/10, dalle linee guida CNUDD 2014 e dalla delibera senato accademico del 10-06-2014 il trattamento individualizzato può consistere in una o più tra le seguenti opzioni:

- impiego di specifici strumenti compensativi (registratore digitale, PC con correttore ortografico; testi in formato digitale; programmi di sintesi vocale; la presenza di tutor con funzione di lettore, nel caso in cui non sia possibile fornire materiali d'esame in formato digitale; calcolatrice; tabelle e formulari; mappe concettuali; materiali didattici in formati accessibili (presentazioni, dispense, eserciziari), forniti se necessario in anticipo sulle lezioni;
- considerare la possibilità di suddividere la materia d'esame in più prove parziali;
- privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità;
- laddove l'esame scritto venga ritenuto indispensabile, verificare se il formato scelto (ad es. test a scelta multipla, o a risposta chiusa, ecc.), rappresenti un ostacolo e se possa essere sostituito da altre forme di valutazione scritta o altre prove equipollenti;
- sempre con riferimento alle prove scritte, prevedere alternativamente la riduzione quantitativa, ma non qualitativa, della prova stessa, oppure la concessione di tempo supplementare, fino a un massimo del 30%, per lo svolgimento della prova;
- considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l'ortografia.

4. Lo studente, man mano che procede nella fruizione del Corso e nel sostenere le relative prove di esame si interfacerà con il Delegato che, insieme al Coordinatore del CdS monitorerà il corretto espletamento dei piani di studio.
5. Sul sito del Dipartimento è prevista una apposita sezione nella home page che conduca facilmente ad individuare i contatti con la Segreteria Studenti, con il Referente di Dipartimento alla Disabilità e DSA, che diventano *de facto* tutor dello studente richiedente per l'intero percorso formativo.
6. Annualmente il Referente del Dipartimento relaziona sulla propria attività, sulle criticità e sui risultati ottenuti dalla propria opera alla Commissione Paritetica di Dipartimento.